

ACCADEMIA DI BELLE ARTI MACERATA



P.zza Vittorio Veneto, 5 – 62100 – Macerata tel. 0733405111 fax 0733405140 C.F. 80006160438 mministrazione@abamc.it PEC abamc@pec.it

REGOLAMENTO DIPARTIMENTI E SCUOLE

Visto il Regolamento Didattico in vigore dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, approvato il 6 maggio 2013 dalla Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Visto che il Regolamento Didattico approvato è conforme ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 Visto il Regolamento Didattico che all'art.6 "Strutture didattiche dell'Accademia" prevede l'istituzione dei Dipartimenti e delle Scuole:

- 1. Le Strutture didattiche dell'Accademia sono:
- i Dipartimenti;
- le Scuole.
- 2. I Dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in essi ricomprese e sovrintendono ai servizi didattici integrativi, di orientamento e tutorato.
- 3. Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi di differente livello in esse attivati e sovrintendono all' attività di formazione e orientamento al lavoro (stage, tirocinii, work-shop/project) rivolta agli studenti e prevista nei piani di studio dei corsi di rispettiva competenza.
- 4. I corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, i master di primo e secondo livello e i corsi di specializzazione, che hanno una valenza interscolastica o interdipartimentale, in base agli ordinamenti didattici dei corsi stessi, possono essere istituiti dal Consiglio Accademico come strutture didattiche autonome.
- 5. Secondo le necessità istituzionali di gestione e organizzazione della didattica, nonché delle disponibilità economichefinanziarie di bilancio, possono essere emanati, con decreto del Direttore, acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico, appositi regolamenti con cui si determinano le modalità di funzionamento, nonché le competenze e la composizione degli organi delle strutture didattiche sopra elencate.
- 6. Ai sensi dell'art.5 comma 1 del DPR 212/05, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole, come riportato negli allegati al presente Regolamento, di cui formano parte integrante.

SI DECRETA

l'istituzione dei Dipartimenti e delle Scuole dell'Accademia di Belle Arti di Macerata

TITOLO I

Art.1 Dipartimenti

- 1. Il Dipartimento coordina l'attività didattica, di ricerca e di formazione, ed è responsabile dell'offerta formativa complessiva delle scuole in esso incluse. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
- 2. Il Dipartimento promuove e coordina l'attività didattica, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione di ogni singolo docente ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa, sia per quanto attiene ai metodi.
- 3. Il Dipartimento può collaborare con altri Dipartimenti all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica, anche con la richiesta di attivazione di corsi interdipartimentali.
- 4. Il Dipartimento concorre alla organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di propria competenza e ne propone i limiti di accesso ai posti, in base alla pianificazione culturale e in relazione al piano di sviluppo e alle risorse finanziarie.
- 5. Al Dipartimento è affidato, di norma, su delega del Direttore (sentito il C.A.) l'esecuzione delle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, nel rispetto dell'art.4 del vigente Statuto dell'Accademia.

- 6. Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e dell'autonomia didattica, di ricerca e produzione artistica, dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi.
- 7. Il Dipartimento avanza proposte al Direttore per l'assegnazione di risorse e spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attività didattica svolta e in programmazione.
- 8. Il Coordinatore di Dipartimento valuta, su proposta dei Coordinatori di Scuola, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio Accademico il mantenimento, la modifica o la disattivazione dei medesimi, entro la data del 31 gennaio di ogni A.A.
- 9. I Dipartimenti dell'Accademia sono: Dipartimento di Arti visive, Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte.
- 10. Sono organi del Dipartimento:
- a) Il Coordinatore di Dipartimento
- b) Il Consiglio di Dipartimento
- c) Il Coordinatore di Scuola
- d) Il Consiglio di Scuola
- 11. Il numero dei Coordinatori di Dipartimento dell'Accademia di Belle Arti di Macerata è ripartito secondo i seguenti criteri:
- a) n.1 Coordinatore per il Dipartimento di Arti Visive;
- b) n.2 Coordinatori per il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, in ragione delle numerose scuole in esso comprese:
 - n.1 Coordinatore per le scuole dell'Area della Progettazione Artistica per l'Impresa;
 - n.1 Coordinatore per le scuole dell'Area della Progettazione e Arti Applicate;
- c) n.1 Coordinatore per il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte;
- 12. Per la Scuola Di Restauro (I.R.M.), appartenente al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, si fa riferimento al proprio regolamento didattico, che prevede la nomina del Coordinatore di Corso per decreto d'ufficio del Direttore. Il Coordinatore dell'I.R.M. resta in carica tre anni:

(Estratto del regolamento didattico del corso di Restauro)

- 1. Il Corso, afferente alla Scuola di Restauro del Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate ai sensi del D.P.R. 212/03, ha il compito di formare Restauratori di Beni Culturali così come stabilito nel D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 concernente il regolamento per la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro, in attuazione del comma 7, articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 2. Il Corso, quinquennale a ciclo unico di seguito individuato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.I. 30 dicembre 2010 n. 302, rilascia il titolo di diploma accademico di secondo livello con il conseguimento curriculare complessivo di 300 CFA e l'abilitazione alla professione di restauratore di beni culturali previo superamento di un esame finale avente valore di Esame di Stato.
- 3. Il Corso si articola in percorsi formativi professionalizzanti (PFP).
- 4. Il Corso è ad accesso limitato. Il Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore del Corso, delibera ogni anno il numero degli accessi consentiti in relazione agli spazi disponibili e al rispetto dello standard di cinque allievi per docente di laboratorio, come stabilito dal D.M. 26 maggio 2009 n. 87 art. 2 comma 4 ultimo capoverso.

Art.2 Il Coordinatore di Dipartimento

1. Il Coordinatore di Dipartimento è eletto, su convocazione elettorale del Direttore, da tutti i professori afferenti al Dipartimento, tra i professori in organico; il Coordinatore viene eletto con voto palese a maggioranza relativa (*) degli aventi diritto. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età. A seguito dell'elezione, il Coordinatore, è nominato dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto e resta in carica tre anni;

- 2. Il Coordinatore di Dipartimento rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento e ne ha piena responsabilità;
- 3. Il Coordinatore di Dipartimento può nominare tra i professori facenti parte del Dipartimento un vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra il vicario per il tempo necessario all'indizione e all'espletamento delle necessarie elezioni integrative (non oltre i 30 giorni dalla data di cessazione);

NOTE: *Maggioranza qualificata: quando il numero di chi approva un determinato atto supera largamente il 50% dei votanti (es. 65%)

Maggioranza assoluta: quando il numero di chi approva un determinato atto è dato dal 50% + 1 voto dei votanti.

Maggioranza relativa: quando il numero di chi propone un determinato atto, pur non superando il 50%, è maggiore di tutte le altre fazioni (es. 45%, 25%, 15%, 10%, 5% - 45% è la maggioranza relativa in quanto, pur non arrivando al 50% + 1, è maggiore di tutte le altre fazioni)

Art. 3 Mansioni e responsabilità del Coordinatore di Dipartimento

- Il Coordinatore di Dipartimento ha le seguenti mansioni e responsabilità:
- a) promuove, propone e coordina tutte le attività del Dipartimento;
- b) predispone la relazione annuale per le necessità di funzionamento dello stesso ed ha il dovere di richiedere e controllare le relazioni annuali dei coordinatori delle scuole ad esso afferenti;
- c) predispone le richieste per individuare bisogni e risorse, in accordo con quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti dell'Accademia;
- d) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altre Istituzioni italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche;
- e) propone e promuove accordi di collaborazione (anche convenzionati) nel rispetto dell'art.4 del vigente Statuto dell'Accademia;
- f) ha l'obbligo annuale di presentare al Direttore una relazione su tutti gli aspetti sopra descritti e di proporre soluzioni o correttivi se necessari, per il buon funzionamento del Dipartimento.

Art. 4 Il Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di gestione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca è formato da tutti i professori in organico afferenti al Dipartimento. Il Coordinatore di Dipartimento lo presiede e lo convoca ogni qualvolta ritenga sia necessario consultarlo ed informarlo. E' possibile per i docenti richiedere la convocazione del Consiglio di Dipartimento, per eventuali e specifiche esigenze, previa richiesta scritta e motivata, trasmessa in duplice copia al Coordinatore e al Direttore dell'Accademia.

Art. 5 Afferenza dei docenti ai Dipartimenti

I docenti in organico dovranno comunicare alla Direzione la scelta dell'afferenza al Dipartimento di appartenenza, entro e non oltre la data del 31 ottobre di ogni A.A. per garantire il regolare

funzionamento delle strutture didattiche. In mancanza di comunicazione, entro la data sopra indicata, il Direttore provvederà alla nomina d'ufficio con proprio decreto.

L'afferenza al dipartimento è regolata dai seguenti criteri:

1. ogni docente può essere afferente ad un solo dipartimento.

2. ogni docente sulla base della/e disciplina/e e in riferimento al proprio impegno orario, dovrà calcolare il numero maggiore di ore di didattica che svolge per un determinato Dipartimento. Il numero maggiore di ore di impegno didattico indicherà l'appartenenza ad un solo e singolo Dipartimento.

3. I docenti impegnati in una o più annualità nelle discipline caratterizzanti i corsi (discipline che prevedono un numero di C.F.A. superiori a 10) sono automaticamente afferenti al Dipartimento di

riferimento.

I docenti a contratto sono nominati d'ufficio al proprio Dipartimento, con decreto del Direttore, entro e non oltre la data del 31 ottobre di ogni A.A.

Art. 6 Caratteri generali del sistema elettorale

1. Il voto è personale, libero e palese.

2. La regolarità della consultazione elettorale è garantita come da art.10 comma 3.

3. La permanenza nella carica di Coordinatore di Dipartimento è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso questa Accademia. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico, con contestuale avvio del procedimento come indicato all'art.10 del presente regolamento.

4. Ove un Coordinatore di Dipartimento eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene sostituito attraverso l'elezione di un nuovo Coordinatore che resta in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 8 Elettorato attivo e passivo

- 1. Godono di diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Accademia afferenti al Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato o determinato su insegnamenti in organico, in servizio attivo alla data di svolgimento delle elezioni del Coordinatore di Dipartimento.
- 2. Godono di diritto all'elettorato passivo i docenti in organico afferenti al Dipartimento che alla data di indizione delle elezioni siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino in servizio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata;

- b) risultino titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato, o determinato purché compatibile con il periodo temporale del mandato;
- c) abbiano attivamente partecipato alla vita accademica, anche presso altre istituzioni, anche non in modo continuativo purché in forza di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato;
- 3. Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di Coordinatore per 2 (due) mandati consecutivi pieni.
- 4. La validità del mandato si intende piena quando esso viene espletato per almeno la metà + 1 giorno della sua durata.

Art. 9 Procedimento elettorale

- 1. L'elezione del Coordinatore di Dipartimento è indetta dal Direttore dell'Accademia ogni triennio, con decreto pubblicato all'albo almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento (con contestuale informativa email a tutti i docenti dell'Accademia).
- 2. Entro i successivi 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sono affissi all'Albo, in distinti elenchi, i nominativi dei docenti titolari dell'elettorato attivo e passivo.
- 3. L'elenco degli aventi diritto al voto resterà affisso all'albo fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
- 4. I docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura al Direttore in forma scritta e inviata alla Segreteria Docenti, entro le ore 17.00 del settimo giorno lavorativo antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale. Di tali candidature è data immediata informazione in un elenco a cura della Segreteria Docenti che comunicherà a tutto l'elettorato attivo e passivo.
- 5. La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previa valutazione del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.
- 6. Le elezioni si svolgono in una sola giornata, con orario indicato e comunicato con apposito decreto direttoriale.

Art.10 Modalità di voto

- 1.Il Direttore o un suo delegato convoca l'assemblea del dipartimento, presiede l'assemblea, comunica le candidature e da inizio alle procedure di voto palese per alzata di mano, per ogni candidato.
- 2. Il Direttore o un suo delegato ha l'obbligo di comprovare i voti a favore e contro, e di verbalizzare e leggere all'assemblea i risultati finali dell'elezione.
- 3. La regolarità dell'assemblea dei votanti e la regolarità del voto è comprovata dalle corrette procedure effettuate ai commi 1 e 2 precedenti e dalla presenza del Direttore o di un suo delegato.
- 4. Gli eletti saranno comunicati tramite decreto direttoriale con affissione all'Albo e con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Accademia.

TITOLO II

Art. 1 Il Coordinatore di Scuola

- 1. Il Coordinatore di Scuola è individuato tra i docenti del corso, in organico o a contratto del corso medesimo, che svolge attività didattica nella disciplina caratterizzante specifica della scuola (ad es.: docente di Pittura, Scultura, Decorazione, ecc.). Il Coordinatore, è nominato dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto e resta in carica tre anni;
- 2. Il Coordinatore di Scuola rappresenta a tutti gli effetti la Scuola e ne ha piena responsabilità;
- 3. Il Coordinatore di Scuola può nominare, tra i professori facenti parte della Scuola, un vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, subentra il vicario per il tempo necessario ad un ulteriore nomina (non oltre i 30 giorni dalla data di cessazione);

Art.2 Mansioni e responsabilità del Coordinatore di Scuola

Il Coordinatore di Scuola ha le seguenti mansioni e responsabilità:

- a) è il responsabile dell'organizzazione didattica della Scuola, sovraintende e controlla il buon andamento del corso, ed ha l'obbligo di redigere una relazione, con cadenza annuale, al Coordinatore di Dipartimento ed al Direttore dell'Accademia.
- b) promuove e coordina l'attività didattica della Scuola per gli Open Day e fornisce tutte le necessarie informazioni sulle finalità e obiettivi formativi a beneficio delle attività dell'Info Point, del sito Istituzionale dell'Accademia e delle attività di comunicazione social;
- c) propone, al Coordinatore di Dipartimento, attività di ricerca e di produzione nell'ambito di competenza della Scuola;
- d) ha il compito di essere l'unico referente e rappresentante della Scuola per gli studenti, per verificare il corretto svolgimento dell'attività didattica del corso;
- e) ha il compito di redigere gli eventuali recuperi degli O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi) e di trasmettere: ai colleghi docenti il singolo impegno in relazione ai recuperi; alla segreteria studenti per il corretto controllo dei C.F.A.; allo studente per le modalità di recupero e la tempificazione delle stesse.

Art.3 Il Consiglio di Scuola

Il Consiglio di Scuola è l'organo di gestione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca ed è formato da tutti i professori afferenti alla Scuola. Il Coordinatore di Scuola lo presiede e lo convoca ogni qualvolta ritenga sia necessario consultarlo ed informarlo. E' possibile per i docenti richiedere la convocazione del Consiglio di Scuola, per eventuali e specifiche esigenze, previa richiesta scritta e motivata, trasmessa in duplice copia al Coordinatore e al Direttore dell'Accademia.

IL PRESIDENTE

Del Consiglio di amministrazione

Avv. Vando Scheggia